

SERGIO M. CARBONE

L'ATTUALITÀ DEI CRITERI INTERPRETATIVI ADOTTATI NELLA CVIM

1. L'internazionalità dei criteri e degli esiti interpretativi della CVIM. – 2. L'autonomia interpretativa della CVIM quale criterio rivolto ad affrancarla dall'influenza del diritto interno e ad incidere sulla sua applicazione. – 3. L'individuazione ed il ruolo assegnato ai "principi" della CVIM. La prioritaria applicazione del criterio analogico. – 4. Continua. La concreta individuazione dei principi della CVIM: il valore ricognitivo dei c.d. Principi *Unidroit* e della pratica. – 5. La specifica rilevanza della pratica applicativa: il progressivo ampliamento della sua portata e delle fonti ricognitive dei suoi contenuti. – 6. L'impiego della buona fede nel commercio internazionale tra normativa uniforme e disciplina contrattuale. – 7. La buona fede ed i limiti al suo impiego. – 8. Gli interventi integrativi della CVIM in funzione di tutela di esigenze pubblicistiche degli Stati o di inderogabili norme di diritto uniforme. – 9. Lacune normative e residuale ruolo integrativo della CVIM in virtù delle norme di diritto internazionale privato: risultati e prospettive.

1. *L'internazionalità dei criteri e degli esiti interpretativi della CVIM.*

L'evoluzione della vendita internazionale di cose mobili, ricavabile dalla pratica abitualmente impiegata dalle parti contraenti e dagli usi codificati dai vari organismi internazionali preposti allo sviluppo del commercio internazionale, è nel senso di evidenziare tecniche e criteri interpretativi rivolti a soddisfare l'esigenza di soluzioni dei vari casi con caratteri di omogeneità nell'ambito dei vari ordinamenti statali ad essi interessati. Tale evoluzione è assai significativa, in quanto conferma l'attualità della presenza di una disciplina sostanziale uniforme della vendita di cose mobili e qualifica ulteriormente la normativa della Convenzione di Vienna del 1980 (di seguito, anche, CVIM) non solo come momento centrale di tale disciplina, ma anche per le tecniche e modalità interpretative adottate al riguardo.

Infatti, proprio nell'ambito della Convenzione in esame, sono stati elaborati parametri normativi destinati a guidarne l'interpretazione che, specificando ed adattando alle particolari esigenze della normativa in esame i criteri interpretativi elaborati in generale a proposito del diritto dei trattati, hanno svolto una funzione *leader* rispetto alle altre normative uniformi. Nel senso ora indicato, l'art. 7 della Convenzione di Vienna del 1980 si è soprattutto preoccupato di consolidare i risultati delle più importanti indicazioni giurisprudenziali e normative, di cui già erano emerse alcune precise tracce in immediate precedenti Convenzioni di diritto uniforme (ad esempio, nell'art. 3 delle c.d. Regole di Amburgo sul trasporto marittimo di cose del 1978) che avevano cercato di specificare i criteri interpretativi più idonei rispetto al perseguimento dell'obiettivo ed al soddisfacimento dell'esigenza di uniformità innanzi indicata.

Fondamentale al riguardo è risultato, in primo luogo, il criterio in virtù del quale la disciplina di diritto uniforme deve essere applicata secondo parametri tali da sottrarre i rapporti in essa contemplati alle valutazioni normative unilaterali dei vari ordinamenti nazionali favorendo soluzioni accettabili nell'ambito dei vari Stati interessati alla vendita

di cose mobili. Quindi, l'interprete dovrà procedere alla determinazione dei contenuti di tali soluzioni, inquadrandole nell'ambito di (e considerandole come appartenenti ad) un sistema normativo diverso (ed in qualche misura autonomo) da quello di uno specifico ordinamento degli Stati contraenti.

È, infatti, ormai comune valutazione che «in reading and understanding the provisions, concepts and words of the Convention, recourse to the understanding of these words and the like in domestic systems, in particular in the domestic legal system of the reader, must be avoided. This seems to be self-evident but experience shows that practitioners and scholars tend to understand words and concepts of the Convention according to their familiar domestic law». Si segnala, quindi, l'esigenza che l'interprete si svincoli dalle categorie e dal particolarismo delle esperienze giuridiche nazionali per ricercare una valutazione ed un'interpretazione appunto "autonome" dei concetti e dei termini utilizzati nella normativa di diritto uniforme, ponendo in rilievo che spesso, dietro dichiarazioni di facciata favorevoli a tale impostazione, si nascondono soluzioni o scelte che tendono a farle coincidere con quelle adottate nella *lex fori*. Una particolare attenzione, quindi, a non limitarsi a formulazioni di principio, ma ad individuare scelte dotate di caratteri tali da essere condivise in altri ordinamenti secondo modalità idonee a garantire l'uniformità di trattamento dei rapporti regolati dalla disciplina in esame nei vari ordinamenti statali ad essi interessati. Il che, naturalmente, dovrà avvenire, nei limiti invalicabili posti dalle espressioni impiegate dal testo di diritto uniforme, in funzione della soddisfazione delle specifiche esigenze proprie della vendita di cose mobili, dell'internazionalità della sua disciplina e dell'accettabilità delle scelte, volta a volta adottate nell'ambito dei vari ordinamenti degli Stati contraenti.

2. *L'autonomia interpretativa della CVIM quale criterio rivolto ad affrancarla dall'influenza del diritto interno e ad incidere sulla sua applicazione.*

Tale tendenza, come già accennato, ha trovato sicure espressioni anche nella giurisprudenza italiana sin da tempi risalenti. Ed in realtà, anzitutto, ormai da tempo, non vi sono più incertezze nell'affermare che le ambiguità e le scelte interpretative della disciplina di diritto uniforme non possono essere risolte sulla base dell'interpretazione e dei contenuti delle corrispondenti norme interne. Pertanto, la circostanza che la Convenzione di Vienna del 1980 sia «parte integrante» dei vari ordinamenti statali che l'hanno ratificata non può significare che essa possa essere interpretata per mezzo di una norma interna.

Negli stessi termini, d'altronde, si era già espressa anche la giurisprudenza di Stati pur estremamente gelosi delle loro «prerogative sovrane» e la cui tradizione tende ad accreditare le soluzioni maturate nel loro ambito di una valenza «internazionale». Ad esempio, anche nell'ordinamento inglese, si è ormai da tempo consolidata una linea di pensiero in virtù della quale l'interpretazione delle norme di diritto internazionale uniforme relative al commercio internazionale, proprio in quanto rappresentano lo «outcome of an international conference» fornita di un «international currency» (o di cui rileva lo «international concern»), deve avvenire in funzione di tali loro caratteristiche di internazionalità. In particolare, quindi, «the language of the rules should be construed on broad principles of general acceptance».

Identici principi sono stati in varie sedi ed a più riprese ribaditi mettendo anche in evidenza che le norme di diritto uniforme relative al commercio internazionale devono

essere interpretate tenendo conto della loro «history, origin and context». Si conferma così, anche sotto questo profilo, l'esigenza di imporre una valutazione necessariamente disancorata dalle impostazioni di uno specifico ordinamento statale. Solo in tal modo, infatti, si può raggiungere l'armonizzazione voluta dalla normativa in esame in funzione degli inevitabili compromessi linguistici e concettuali «which are distinctive of such international conventions».

Nessun dubbio, quindi, secondo quanto risulta chiaramente espresso dall'art. 7 della Convenzione di Vienna, in merito alla necessità di impiegare tecniche idonee a garantire al diritto uniforme della vendita internazionale identità di trattamento in ogni sistema statale, evitando che esso subisca, al momento del suo impiego, condizionamenti nazionali conseguenti all'applicazione di principi propri di ogni singolo ordinamento statale.

E nessuno stupore, d'altro canto, se in questi ultimi decenni la giurisprudenza, con il supporto sempre più convinto della dottrina, ha cercato di affrancare le norme di diritto uniforme dall'influenza del diritto interno, facendo assurgere la loro «autonomia» o «specialità» a momento essenziale per una loro corretta ricostruzione interpretativa. In questa prospettiva, pertanto, si può affermare che l'indicazione dell'art. 7 della Convenzione in esame, in virtù del quale «nell'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione si dovrà tener conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'uniformità», non fa altro che codificare principi che hanno trovato un ampio riscontro positivo nella pratica applicativa.

Tanto che a tali principi hanno prestato adesione anche i più moderni sistemi nazionali di diritto internazionale privato (si veda per tutti, a titolo di esempio, l'art. 2, comma 2, della legge 31 maggio 1995 n. 218). Ma non soltanto. Spesso si riscontra che sono i criteri e le scelte interpretative della normativa di diritto internazionale uniforme che modellano i contenuti e sono presi a parametro interpretativo della corrispondente normativa interna. Sono, così, i contenuti normativi del diritto statale che si adeguano ai principi previsti dal diritto uniforme e sulla base dei loro contenuti ne viene aggiornata l'interpretazione e l'applicazione.

Un esempio. La preclusione del diritto all'adempimento prevista dall'art. 1453 cod. civ. nel caso in cui sia stata «domandata la risoluzione» del relativo rapporto per inadempimento è stata estesa anche ai casi in cui il contraente insoddisfatto abbia semplicemente dichiarato di volersi valere della risoluzione fondata su clausola risolutiva espressa o della diffida ad adempiere argomentando dai principi di cui agli artt. 46 e 62 della Convenzione in esame. Analogamente, si è precisato che la «colpa» del venditore di cui all'art. 1494 cod. civ., rilevante ai fini della determinazione dei danni risarcibili dal venditore inadempiente, deve essere interpretata secondo quanto dispone l'art. 1218 cod. civ., giustificando tale scelta in virtù dei criteri estensivi della colpa fino al limite dell'impossibilità da causa non imputabile al venditore ricavabili dai principi posti a fondamento degli articoli 46, 49 e 50 della Convenzione in esame.

3. L'individuazione ed il ruolo assegnato ai «principi» della CVIM. La prioritaria applicazione del criterio analogico.

Peraltro, a fronte di queste sicure ed inequivoche precisazioni, mancano altrettanto chiare indicazioni che consentano di precisare, in termini maggiormente

operativi, gli specifici criteri da adottare per garantire effettivamente l'accennata «internazionalità ed uniformità» della normativa in esame. In realtà, un criterio più definito è espressamente menzionato nell'art. 7 della normativa in esame e su di esso si sono fondate le ulteriori indicazioni formulate in dottrina ed in giurisprudenza al fine di dare maggiore concretezza al principio innanzi accennato. Si tratta del criterio che impone di inquadrare, valutare ed integrare le norme di diritto uniforme relative alla vendita di cose mobili (a) sulla scorta dei principi alla base della Convenzione di Vienna del 1980 e (b) in virtù dell'applicazione analogica delle sue disposizioni secondo i criteri di cui in appresso.

In particolare, lo specifico riferimento di cui all'art. 7.2 ai “principi generali” su cui si basa la normativa in esame deve essere inteso come rivolto a favorire, anzitutto, l'applicazione analogica delle specifiche disposizioni in essa contenute nella massima misura compatibile con la particolarità della loro formulazione. Pertanto, salvo il caso in cui si tratti di norme di carattere eccezionale volutamente previste come non estensibili a situazioni diverse da quelle espressamente previste, l'applicazione analogica delle disposizioni della Convenzione in esame è il primario strumento per provvedere all'integrazione dei suoi contenuti normativi.

L'utilità dell'impiego della tecnica interpretativa innanzi indicata oltretutto delle modalità da adottare al riguardo è stata riscontrata, ad esempio, con riferimento alla determinazione del luogo di restituzione del pagamento del prezzo da parte del venditore a seguito di annullamento o risoluzione del contratto di vendita. Si è ritenuto, infatti, che, a tal fine, debba applicarsi per analogia la disposizione (art. 57.1.(a)), in virtù della quale il luogo di pagamento del prezzo nell'esecuzione del contratto di vendita deve essere il domicilio del venditore. Pertanto, corrispondentemente, la restituzione del prezzo dovrà avvenire nel luogo del domicilio del compratore (cioè di colui che deve riceverlo, analogicamente a quanto previsto dall'art. 57.1.(a)). Tanto più che l'identificazione di tale luogo è confermata per corrispondente analogia (degli artt. 57.1.(b) e 31.1.(c)) anche nel caso in cui la restituzione del prezzo debba avvenire contestualmente alla restituzione del bene oggetto della compravendita.

Più complesso è risultato l'impiego dei principi generali posti alla base della normativa di diritto uniforme in esame allorché l'interpretazione analogica di una specifica disposizione non conduce a risultati convincenti. In realtà, la pratica, ed in particolare, la giurisprudenza, è riuscita ad individuarne alcuni il cui contenuto spesso ha caratteri assai vicini all'interpretazione analogica. Tra questi, ad esempio, il principio in virtù del quale il venditore, come criterio generale, non risponde della conformità del bene compravenduto a quanto previsto dagli standard commerciali dello Stato di sua importazione, pur essendo a conoscenza della sua destinazione geografica. Pertanto, le norme di diritto uniforme e contrattuali relative alle garanzie qualitative dei beni compravenduti sono state intese sulla scorta di tale principio ed ogni deroga ad esso è stata considerata ammissibile soltanto se adeguatamente espressa o giustificata da precise circostanze come, ad esempio, nei casi in cui (i) esista identica disciplina di garanzia qualitativa anche nello Stato del venditore; oppure (ii) il compratore abbia specificamente contrattualizzato l'esigenza del rispetto di conformità della disciplina dello Stato di destinazione del bene (da ultimo, High Court of New Zealand, 30 luglio 2010 CIV. 2009-409-000363).

Principi più marcatamente differenziati dall'interpretazione analogica sono, invece, quelli che si fondano sull'esigenza e sul principio di semplificazione delle forme non solo nella formazione del contratto, ma anche in occasione della eventuale modificazione e cessazione dei suoi effetti. Si tratta, infatti, di un principio ricavabile dalla più generale impostazione della normativa in esame destinato, tra l'altro, ad evitare l'interpretazione analogica o estensiva delle poche disposizioni della Convenzione di Vienna che, al contrario, adottano criteri formalistici. Pertanto, ogni deroga rispetto a tale principio è stata intesa come eccezionale (artt. 12 e 96) ed interpretata con efficacia restrittiva del relativo ambito materiale di sua applicazione.

Peraltro, la portata del principio antiformalista ora indicato non è stata sufficiente a far considerare concluso un contratto di vendita in virtù della semplice consegna dei beni per i quali una parte assumeva che si fosse perfezionata la relativa compravendita (Handelsgericht Zürich, 22 dicembre 2005, HG 40374). Per converso, non si è esitato a riconoscere la portata estensiva di un altro principio a fondamento della normativa in esame, sulla scorta del quale il venditore può sospendere la consegna dell'oggetto della vendita sino al completo pagamento del prezzo. Infatti, si è riconosciuto che, proprio in virtù di esso, il venditore ha anche il diritto di sospendere la riconsegna al compratore del bene compravenduto, nel caso in cui tale bene gli sia stato restituito al fine di provvedere, dopo la consegna, all'eliminazione dei vizi denunciati, in difetto del pagamento integrale del relativo prezzo (District Court Arnhem, 29 luglio 2009 n. HA ZA 08-1230). Si è ritenuto, in altri termini, che tale diritto, pur non esplicitamente previsto, derivi dal più generale principio (di cui sono espressione gli artt. 71, 73, 58.1) in virtù del quale è consentita la sospensione delle obbligazioni del venditore sino al completo adempimento della prestazione dovuta dal compratore.

4. *Continua. La concreta individuazione dei principi della CVIM: il valore ricognitivo dei c.d. Principi Unidroit e della pratica.*

Peraltro, a fronte delle difficoltà ora indicate ed al fine di favorire maggiore certezza e prevedibilità alla ricognizione dei principi della disciplina uniforme relativa alla vendita internazionale, è stato precisato che essi tendenzialmente risultano coincidenti, o quanto meno coerenti, con quelli codificati dall'Unidroit nell'ambito dei c.d. *Principles of International Commercial Contracts*. Pertanto, ad essi ci si può rifare come utile strumento ricognitivo. Anzi, è proprio grazie ad essi che l'art. 7 ha assunto una portata più precisa e circostanziata idonea ad offrire, volta a volta, contenuti maggiormente prevedibili agli interventi integrativi fondati sui principi riconducibili, direttamente o indirettamente, alla normativa uniforme di cui, tra l'altro, i Principi Unidroit hanno consentito di razionalizzare anche gli esiti della pratica e delle comuni esperienze normative dei vari ordinamenti statali. Nell'ambito di tale prospettiva si segnala, in particolare, l'utile impiego dei Principi ora indicati al fine di precisare la portata del principio relativo al c.d. *favor contractus*, privilegiando specifiche soluzioni e scelte interpretative concrete favorevoli alla conservazione del contratto, oppure del principio relativo all'obbligo di cooperazione al quale sono tenute le parti per favorire le reciproche prestazioni contrattuali tra cui i Principi in esame specificano, ad esempio, l'obbligo di adottare ogni ragionevole misura per ridurre le conseguenze dannose degli eventuali inadempimenti dell'altra parte contraente.

In particolare, con specifico riferimento alla funzione integratrice e razionalizzatrice dei principi applicabili alla disciplina di diritto uniforme relativa alla

vendita internazionale anche in virtù dell'apporto dei Principi Unidroit, un significativo esempio è fornito da un recente caso deciso, dopo un incerto percorso presso i giudici di merito, dalla Cassazione belga (19 giugno 2009 n. C.07.0289.N., in *Arr. Cass.* 2009, n. 422). Si trattava di stabilire se sopravvenute circostanze imprevedibili che rendevano particolarmente onerosa la consegna del bene promesso (nel caso di specie, l'improvviso ed esorbitante aumento dei costi di produzione) potessero giustificare l'applicazione dell'art. 79 della Convenzione in esame anche se, in virtù della sua formulazione letterale, è soltanto l'impossibilità dell'esecuzione della prestazione che è presa in considerazione come causa esonerativa dell'inadempimento. E soprattutto bisognava precisare se tale disposizione potesse essere integrata in modo da consentire alla parte la cui prestazione era divenuta eccessivamente onerosa di richiedere l'adeguamento del contratto alle sopravvenute circostanze in virtù di un rinegoziato in buona fede.

La Suprema Corte belga, superando le incertezze e le motivazioni adottate dai giudici di merito, non ha avuto incertezze nell'affermare sia l'estensione interpretativa dell'art. 79, sulla base degli stessi principi che ne costituiscono il fondamento, anche ai casi di circostanze sopravvenute idonee a turbare in modo significativo l'equilibrio contrattuale, sia l'integrazione della sua portata nel senso di prevedere in tal caso il diritto di rinegoziare il contratto di vendita in virtù dei principi contrattuali del commercio internazionale, ed in particolare del principio di cui all'art. 6.2.3. dei Principi Unidroit, considerati come comuni e rilevanti ad integrare l'ambito di applicazione ed i contenuti della Convenzione in esame in virtù di quanto disposto dal suo art. 7.2.

Risulta, quindi, confermata la possibilità di integrare i contenuti normativi della disciplina di diritto uniforme relativa alla vendita internazionale non solo in virtù dei principi da essa direttamente ricavabili, ma anche sulla base dei più generali principi del commercio internazionale, in quanto anch'essi devono essere considerati, se pur indirettamente, riconducibili alla normativa in esame. In particolare, quindi, per quanto riguarda i principi relativi ai contratti internazionali specificamente rilevanti ai fini integrativi/interpretativi delle disposizioni applicabili alla vendita internazionale di cose mobili, si ritiene che essi abbiano trovato un'adeguata codificazione nei c.d. *Unidroit Principles of International Commercial Contracts*.

Naturalmente, nella ricognizione e nella precisa determinazione di tali principi assumono un particolare rilievo i precedenti giurisprudenziali di ogni ordinamento interessato all'applicazione della normativa in esame la cui importanza, ai fini ricognitivi del loro contenuto e della loro portata, è stata d'altronde già riconosciuta in occasione dell'elaborazione dei *Principles Unidroit*. Questi ultimi, pertanto, risultano tanto più rilevanti ed utilizzabili ai fini della normativa in esame nella misura in cui la loro autorevolezza e condivisione emerga anche da una vera e propria «pratica applicativa», soprattutto se essa consente di adeguarne ulteriormente i contenuti alla specificità delle esigenze integrative/interpretative delle sue disposizioni relative alla vendita internazionale. Tanto che a tali precedenti ci si dovrà necessariamente uniformare anche se possono risultare non condivisibili sotto il profilo di una differente valutazione della norma da applicare nel caso concreto. Infatti, in un caso assai famoso relativo all'interpretazione di una normativa di diritto uniforme (relativa al trasporto marittimo), un autorevole giudice (Lord Denning) non ha esitato a mettere in evidenza, nell'operazione di integrazione dei contenuti del diritto uniforme secondo comuni

principi, l'esigenza di seguire gli esiti di precedenti stranieri allorché sono espressione di una vera e propria pratica applicativa di origine giurisprudenziale «even if I disagreed». Infatti, proprio perché si tratta di «matter which is of international concern», è assolutamente necessario che al riguardo «the courts of all countries should interpret the convention in the same way».

Nessun dubbio, quindi, sul ruolo essenziale che deve essere assegnato alla pratica giurisprudenziale dei vari Stati nell'integrazione ed applicazione della normativa in esame quale fonte di ricognizione dei principi posti a suo fondamento, anche se di tale impiego l'art. 7 della Convenzione sulla vendita internazionale di cose mobili non fa espressa menzione. È, infatti, sufficiente a tal fine l'inequivoco argomento testuale di cui alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, allorché precisa il particolare significato che deve essere assegnato alla «pratica applicativa» nell'interpretazione dei trattati, e più precisamente al fine di individuare i principi volta a volta ricavabili dalla specifica normativa di diritto uniforme. Essa, quindi, risulta un elemento interpretativo assai prezioso non solo ai fini della puntuale determinazione della portata di ogni espressione impiegata nella normativa in esame, ma anche nell'individuazione della *ratio* specifica e dei principi del sistema di diritto uniforme applicabili alla vendita di cose mobili al fine di realizzare identità di trattamento dei relativi rapporti nell'ambito dei vari ordinamenti statali interessati alla loro esecuzione.

5. La specifica rilevanza della pratica applicativa: il progressivo ampliamento della sua portata e delle fonti ricognitive dei suoi contenuti.

Ma, oltre alla pratica giurisprudenziale, anche sotto un differente profilo la «pratica applicativa» rileva ai fini di integrare ed interpretare la disciplina convenzionale relativa alla vendita di cose mobili. Si tratta di qualsiasi altro atto o comportamento degli Stati che consenta di far emergere la presenza di un loro «consenso» su una determinata valutazione relativa ad aspetti ambigui, o di incerta interpretazione, della normativa uniforme. A tal fine, in particolare, potranno rilevare le dichiarazioni o i comportamenti tenuti dagli Stati, non solo in fase di elaborazione di tale normativa (attraverso i c.d. lavori preparatori), ma anche in occasione della formazione di altre norme relative al commercio internazionale ed in particolare di quelle che interferiscono con l'esecuzione della vendita internazionale. In tali circostanze infatti, si può verificare che gli Stati indichino, senza incertezze, di privilegiare una specifica scelta interpretativa della normativa in esame, ed in particolare di alcune nozioni in essa impiegate, manifestando al riguardo un unanime «consenso» (o, quanto meno, «consensus»).

In questa prospettiva sembrano particolarmente significative le indicazioni che emergono dalla recente decisione della Corte Internazionale di Giustizia (del 19 luglio 2009, nella controversia *Costarica c. Nicaragua*) in cui si precisano le modalità attraverso le quali deve essere realizzata l'interpretazione internazionalmente orientata dalle norme di diritto uniforme (con specifico riguardo a quelle relative al commercio internazionale). Si evidenzia, in particolare, che le espressioni ivi impiegate devono essere interpretate tenendo conto non solo della loro portata letterale al momento della loro approvazione e dei lavori preparatori, ma soprattutto del significato assunto al momento in cui sorge la questione relativa alla loro applicazione. Infatti, si riconosce che, in una disciplina di diritto internazionale uniforme, alle espressioni impiegate debba essere assegnato un significato non già cristallizzato al momento della conclusione del trattato, bensì suscettibile di modificarsi nel tempo sulla scorta

dell'evoluzione del contenuto delle varie nozioni che progressivamente si afferma proprio in virtù della pratica in ambito internazionale.

Pertanto, in particolare, con specifico riferimento alle nozioni impiegate dalla normativa in esame, si deve ritenere che esse debbano essere interpretate secondo l'evoluzione maturata al momento della loro applicazione, tenendo conto del significato da esse progressivamente assunto nell'ambito delle varie normative elaborate a proposito del commercio internazionale e non già con esclusivo riferimento a quelle esistenti al momento dell'elaborazione della disciplina in esame. Tali indicazioni confermano, quindi, anche sotto questo profilo, la conseguente ed evidente perdita della rilevanza dei "lavori preparatori", contestualmente alla valorizzazione della portata delle c.d. "pratiche applicative", da intendersi come comprensive anche delle varie indicazioni emergenti, con varie modalità e forme, nell'ambito del diritto uniforme del commercio internazionale. Indicazioni che, pertanto, potranno utilmente trarsi anche in virtù dell'evoluzione dei contenuti delle varie espressioni e nozioni impiegate nella disciplina in esame, che progressivamente si affermano nelle varie sedi internazionali relativamente ai rapporti del commercio internazionale oltretutto nello stesso ambito sociale dei destinatari materiali di tale normativa.

Risulta, quindi, opportuno che attraverso l'ampiamiento della portata della rilevanza della "pratica applicativa" sia conferita adeguata rilevanza anche all'impiego di una proficua interrelazione tra gli esiti delle soluzioni che in concreto sono state adottate nelle numerose disposizioni di diritto uniforme e nelle rilevanti specifiche codificazioni di usi normativi che, a diverso titolo, incidono sull'esecuzione della vendita internazionale. In questa prospettiva si deve, in particolare, segnalare il progressivo ed importante ruolo relativo all'utilità dei reciproci riferimenti, ed alla continua interazione, delle pratiche applicative della normativa del diritto uniforme della vendita internazionale e di quella relativa al trasporto marittimo, con specifico riguardo, ad esempio, al momento rilevante ai fini di determinare il luogo ed il tempo della consegna dei beni oggetto di vendita.

Si avverte, e si conferma in tal modo, una sempre più marcata esigenza volta a riportare la disciplina della vendita internazionale entro parametri di un vero e proprio sistema normativo al cui fondamento sono le comuni esigenze relative al diritto del commercio internazionale, secondo criteri ricavabili dall'evoluzione delle nozioni e delle varie scelte adottate nelle varie tipologie normative di diritto uniforme che progressivamente si affermano in ambito internazionale.

Pertanto, anche sotto il profilo da ultimo indicato, risulta confermato che l'art. 7 della Convenzione in esame deve essere inteso nel senso di favorire una sempre più accentuata interazione tra le varie tipologie di normative di diritto uniforme nella ricerca delle concrete scelte interpretative. In breve, allorché l'analisi del testo non conduce a scelte sicure e non emergono risultati convincenti dalla pratica applicativa o dalla eventuale presenza di specifici principi alla base della speciale normativa propria della vendita di cose mobili, sono appunto i reciproci riferimenti ed interazioni tra le varie normative di diritto uniforme relative al commercio internazionale nella loro continua evoluzione e concreta attuazione che offrono un importante contributo all'integrazione della normativa in esame.

6. L'impiego della buona fede nel commercio internazionale tra normativa uniforme e disciplina contrattuale.

Un discorso a parte merita il riferimento di cui all'art. 7.1. all'osservanza della buona fede nel commercio internazionale in occasione dell'interpretazione della normativa in esame. Si tratta di un criterio normalmente non ricorrente nelle disposizioni relative all'interpretazione delle norme di diritto internazionale uniforme, ma piuttosto un parametro relativo al comportamento che devono tenere le parti nella formazione e nell'esecuzione dei contratti oppure all'interpretazione dei contratti.

Tale circostanza e le ambiguità che la menzione della buona fede nell'art. 7.1 comporta sono, d'altronde, confermate dagli stessi lavori preparatori che l'hanno preceduta. Molte proposte erano state avanzate con espresso riferimento alla sede ed alle modalità di inserimento della buona fede nel testo in esame. Alcune rivolte a favorirne l'impiego nella interpretazione delle dichiarazioni e dei comportamenti delle parti contraenti. Altre, invece, in virtù delle quali la buona fede doveva essere prevista al fine di precisare gli standard di condotta ai quali le parti dovevano ritenersi vincolate. Nell'ambito di questo dibattito, in particolare, vale la pena di ricordare che venne formulata una specifica proposta dal governo italiano, ribadita anche in occasione della Conferenza di Vienna, secondo la quale il riferimento alla buona fede doveva rilevare al fine di valutare i comportamenti cui erano tenute le parti nella «formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto di vendita».

Si ritenne, peraltro, di non prendere una precisa posizione tra le varie proposte e di adottare una soluzione di compromesso che ha condotto all'impiego della buona fede nell'interpretazione della normativa in esame secondo la formulazione dell'art. 7.1 della Convenzione di Vienna. Probabilmente tale scelta si giustifica non solo per esigenze compromissorie linguistico-concettuali tipiche della redazione delle normative uniformi, ma per le specifiche caratteristiche relative al suo impiego. In realtà, la disciplina è grandemente dipendente dall'autonomia privata, che conserva a favore delle parti contraenti un potere dispositivo sostanzialmente illimitato rispetto ai suoi contenuti normativi. Si è ritenuto, così, che il riferimento alla buona fede con riguardo alle norme di diritto uniforme si debba estendere necessariamente anche all'interpretazione delle specifiche clausole contrattuali relative al contratto di compravendita di cose mobili adottate in deroga o a completamento di tale normativa oltretutto alla determinazione dei comportamenti che, in virtù della conseguente disciplina, devono tenere le parti in occasione dei relativi negoziati e della concreta esecuzione di quanto convenuto o di quanto risulta dall'applicazione della normativa in esame.

Significativa a quest'ultimo proposito la decisione di un recente caso in virtù del quale, proprio a proposito dell'applicazione del principio di buona fede, si è stabilito che il venditore poteva invocare le proprie condizioni generali alle quali aveva fatto riferimento in occasione della formulazione della sua proposta solamente se provava di aver messo l'acquirente nella condizione di conoscere compiutamente e tempestivamente tali condizioni. Si è ritenuto, infatti, che sarebbe contrario all'obbligo di buona fede pretendere che l'acquirente fosse obbligato a effettuare specifiche indagini al riguardo assumendo il rischio e lo svantaggio che a condizioni ad esso ignote avesse fatto riferimento il suo contraente (Oberlandgericht Celle, 24 luglio 2009 n. 13 W48/09 e Oberlandgericht München, 14 gennaio 2009 n. 20 U3863/08). Altrettanto significativa è la sentenza spagnola in occasione della quale, in applicazione del principio di buona fede di cui all'art. 7, si è precisato che i reclami relativi ai prodotti compravenduti devono avvenire nei tempi più rapidi possibili al fine di permettere al venditore di avere l'opportunità di fornire le giustificazioni del caso o interventi

correttivi dopo aver esaminato i beni oggetto di reclami anche al fine di poterli sostituire (Court of Saragoza, 31 marzo 2009, Westlaw, 221573/09).

In tal senso, la buona fede rappresenta, quindi, il parametro interpretativo che costituisce il collegamento normativo dei criteri da impiegare nella determinazione ed integrazione dei contenuti della disciplina uniforme rispetto a quelli previsti a proposito dei singoli contratti di compravendita negli articoli 8 e 9 della Convenzione in esame. Ed è proprio in virtù di tale collegamento che potrà escludersi l'applicazione di un determinato uso, pur dotato dei requisiti dell'art. 8, primo e secondo comma in quanto considerato, in virtù delle specifiche caratteristiche e del programma contrattuale di una particolare compravendita, contrario alla "buona fede nel commercio internazionale". Infatti, come di recente è stato specificamente osservato a proposito della valutazione della disciplina applicabile alla validità di una clausola arbitrale inserita in un contratto del commercio internazionale, le scelte interpretative/integrative rivolte a favorire soluzioni coerenti con gli usi sono sicuramente da privilegiare a condizione che riflettano «the fundamental requirements of justice in international trade and the concept of good faith in business» (Court of Appeal, 20 luglio 2008, 2009 EWCA CIV., 755).

L'art. 7.1 consente, quindi, al giudice di selezionare, tra le direttive espresse nella normativa di diritto uniforme e le altre fonti regolamentari concretamente riferite ai vari tipi e modalità di compravendita, la scelta più opportuna nello specifico caso valorizzando nella massima misura possibile il programma voluto dalle parti, i cui contenuti e la cui attuazione dovranno essere valutati, appunto, secondo buona fede. Di fronte alla pluralità di fonti rilevanti per tale disciplina ed alla eterogeneità del materiale normativo indicato negli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione in esame, alla buona fede, grazie alla sua collocazione nell'art. 7.1, viene, quindi, affidata la funzione di provvedere alla loro correlazione, che esclude la semplice applicazione di tali regole in virtù di un meccanico rapporto gerarchico tra di esse, ma comporta una più complessa operazione interpretativa ed integrativa del rapporto contrattuale. La buona fede, pertanto, costituisce criterio e parametro valutativo di riferimento rivolto non soltanto ai contraenti nella determinazione delle loro regole di comportamento nella fase formativa ed esecutiva del contratto di vendita, ma anche ai giudici quale modello di riferimento per le loro decisioni in merito alla valutazione della fondatezza delle reciproche pretese dei contraenti e della giustificazione dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni, a prescindere dalla fonte normativa, convenzionale o consuetudinaria in virtù della quale esse sono fatte valere.

7. La buona fede ed i limiti al suo impiego.

In tale prospettiva, al fine di evitare un eccessivo arbitrio del giudice nell'utilizzo integrativo ed interpretativo della buona fede rispetto all'impiego degli altri criteri indicati negli artt. 8 e 9 della Convenzione in esame, l'art. 7 consente di enucleare almeno alcuni parametri di giudizio che permettono di orientarne le valutazioni. Anche a questo proposito, quindi, devono essere impiegati i criteri di cui ai precedenti paragrafi, tra i quali risulta particolarmente significativo quello relativo all'utilizzo della c.d. pratica applicativa, e soprattutto della pratica giurisprudenziale, alla quale dovrà essere assegnato uno specifico rilievo nella determinazione delle concrete modalità di impiego della buona fede che consentano di controllare la discrezionalità del giudice e di rendere prevedibili le relative decisioni.

Ma non soltanto la pratica giudiziaria – come innanzi indicato – sarà rilevante ai fini ora indicati. Un particolare rilievo, infatti, come già osservato, dovrà essere riservato anche alle c.d. pratiche contrattuali, soprattutto allorché sono talmente ricorrenti da assumere efficacia quasi normativa. Si dovrà trattare di formulazioni commerciali tipiche comunemente impiegate ed abitualmente ricorrenti nella pratica contrattuale che è ragionevole ritenere note alle, ed accolte dalle, parti. In altri termini, pur entro i limiti ora accennati, i contenuti degli usi internazionali e delle c.d. regole oggettive del commercio internazionale potranno essere impiegati in funzione integrativa/interpretativa della disciplina dei vari rapporti di compravendita internazionale quale componente della loro pratica applicativa che rileva ai fini in esame anche sotto il profilo della loro valutazione, e della valutazione dei comportamenti delle parti contraenti, secondo buona fede.

Ne risulta, pertanto, un impiego della buona fede che può giustificare anche l'imposizione alle parti di comportamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina contrattuale e dalle specifiche disposizioni della Convenzione in esame. Si dovrà, comunque, trattare di comportamenti che siano coerenti sia con i principi alla base di tale normativa secondo quanto precisato nei precedenti paragrafi sia con quelli che esprimono la specifica funzione ed i relativi valori presenti nel rapporto contrattuale volta a volta rilevante, in virtù della particolare disciplina effettivamente voluta dalle parti contraenti. Sono, infatti, tali valori e tali principi che costituiscono il punto di riferimento ed i limiti entro i quali può operare la buona fede nel significato indicato dall'art. 7.1 della Convenzione in esame.

8. Gli interventi integrativi della CVIM in funzione della tutela di esigenze pubblicistiche degli Stati o di inderogabili norme di diritto uniforme.

Qualsiasi intervento suppletivo o integrativo esterno rispetto all'ambito ora indicato in funzione di tutela di valori di solidarietà sociale non potrà, invece, essere genericamente giustificato in virtù dell'applicazione del principio di buona fede ma soltanto in virtù di altri specifici principi riconducibili alla normativa in esame o, più in generale, operanti nel diritto del commercio internazionale. In tale direzione, pertanto, si potrà operare allorché si tratti di interessi la cui protezione attiene all'ordine pubblico dei vari Stati interessati all'esecuzione del contratto di vendita o la cui rilevanza ed effetti sono previsti da specifiche norme di diritto uniforme a contenuto inderogabile che interferiscano con l'esecuzione della vendita internazionale. In particolare, si tratta dei casi in cui l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita sia impedita da una norma di uno degli Stati in cui devono avvenire i relativi comportamenti oppure dalla rilevanza di norme di applicazione necessaria di Stati terzi di cui si debba tener conto in virtù dei principi di diritto internazionale privato applicabili ad integrazione della normativa uniforme.

Si pensi, ad esempio, a quest'ultimo proposito, alla disciplina statale relativa alla materia doganale oppure a quella sui controlli dei cambi. D'altronde, dell'esigenza che ne sia garantito il rispetto dei relativi effetti, con conseguente integrazione della disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di compravendita, si hanno chiare tracce anche direttamente riconducibili a vari articoli della Convenzione. Ad esempio, l'art. 54 prevede tra gli obblighi dell'acquirente non solo il pagamento del prezzo ma anche il compimento di tutti quegli atti richiesti dalle «leggi e dai regolamenti applicabili» per rendere possibile tale pagamento a favore del venditore. Il che

sicuramente comprende (e sottende l'obbligo di prestare ossequio al) le norme sul regime dei cambi oltreché le norme amministrative riguardanti l'importazione o l'esportazione di determinate categorie di merci, ecc., di cui in tal modo viene riconosciuta la rilevanza e l'esigenza di integrarne i relativi effetti nella normativa uniforme e nella regolamentazione del contratto.

Nello stesso senso, inoltre, non si potrà fare a meno di tener conto e di applicare anche la disciplina della proprietà intellettuale ed industriale di cui si riconosce la necessità di osservare i contenuti normativi nei rispettivi ambiti di operatività, pur limitando al riguardo le garanzie del venditore alla sola non esistenza di pretese relative a diritti (di proprietà intellettuale ed industriale) di terzi sulle cose oggetto della vendita, da valutarsi in virtù delle disposizioni della legge dello Stato in cui i beni devono essere utilizzati o rivenduti oppure, alternativamente, delle norme vigenti nello Stato in cui l'acquirente ha il suo centro operativo (art. 42).

Sotto quest'ultimo profilo, pertanto, non si può che confermare quanto in altra sede rilevato. E cioè, la disciplina in esame non risulta insensibile alla presenza di aspetti della vendita relativamente ai quali gli Stati intervengono con norme di particolare intensità imperativa (*overriding mandatory rules*) o pubblicistico. Infatti, si riconosce che di tali disposizioni e dei loro effetti non è possibile non tenere conto, ed in funzione dei relativi contenuti la disciplina di diritto uniforme provvede a regolarne direttamente gli effetti oppure a consolidarne la integrazione/interpretazione al riguardo necessaria in funzione della specificità, delle caratteristiche e dei contenuti dei vari contratti di compravendita.

9. Lacune normative e residuale ruolo integrativo della CVIM in virtù delle norme di diritto internazionale privato: risultati e prospettive.

D'altro canto, anche sotto un altro profilo, nonostante la natura di «independent and distinct rules from the different domestic laws» delle norme di cui alla Convenzione in esame non si esclude la rilevanza del diritto statale ai fini di integrarne la disciplina e la relativa regolamentazione contrattuale. Si tratta di casi in cui le tecniche interpretative/integrative di cui ai precedenti paragrafi non consentono di giungere ad una soluzione dotata dei caratteri della ragionevolezza e della prevedibilità. In tale situazione, ci si trova a dover adottare una scelta residuale, di fronte all'impossibilità di una interpretazione uniforme della normativa in esame per la presenza di "lacune" non colmabili in virtù dell'applicazione dei principi da essa ricavabili o dell'impiego dell'analogia e della buona fede tenendo conto della rilevante pratica nei vari significati innanzi accennati. Tale scelta è direttamente operata dall'art. 7.2, che in tal caso prevede l'impiego delle norme del diritto internazionale privato: pertanto, l'applicazione della normativa statale individuata in virtù dei criteri di collegamento in esse adottati.

Infatti, la Convenzione in esame ha volutamente escluso di adottare soluzioni simili a quella consentita dall'art. 17 della *Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels* (LUVI) e soprattutto favorita dalle interpretazioni al riguardo formulate in virtù delle quali, in ogni caso, le lacune della disciplina uniforme devono essere risolte soltanto attraverso l'impiego dei suoi principi e delle norme in essa previste. Al riguardo, in senso contrario a tale soluzione, è risultata decisiva la circostanza che tale eccessivo ed esorbitante impiego dei principi o dell'interpretazione analogica (oltre la *ratio* e la portata dei contenuti della specifica disposizione) si presta a

consentire un eccessivo margine di discrezionalità ai giudici che, oltre alle incertezze che ne conseguono, può addirittura condurre, di fatto, ad un ritorno a privilegiare le soluzioni nazionalistiche della *lex fori* laddove si ravvisi una lacuna nel diritto uniforme.

Da tale constatazione l'inevitabile scelta di impiegare al riguardo le norme di diritto internazionale privato che, tra l'altro, essendo caratterizzate da una sostanziale omogeneità di contenuti nell'ambito dei vari ordinamenti nazionali, sono in grado di garantire uniformità di soluzioni con maggiori probabilità rispetto ad un eccessivo ed incontrollato ricorso all'analogia o ai principi generali. In questo senso, quindi, la residualità dell'impiego delle norme di diritto internazionale privato non sembra rappresentare un effettivo pericolo al progressivo sviluppo ed all'affermazione dell'uniformità della disciplina in esame. Anzi, i risultati ottenuti al riguardo attraverso l'ampia informazione della, ed impiego della tecnica interpretativa fondata sulla, pratica giurisprudenziale maturata nell'ambito dei vari ordinamenti nel colmare direttamente, o attraverso convergenti soluzioni di diritto internazionale privato, le "lacune" della Convenzione in esame, evidenziano le conclusioni ora indicate ed il progressivo arricchimento in tal modo realizzato della normativa in essa prevista.

Un esempio particolarmente significativo di quanto ora esposto è quello relativo alla disciplina del tasso di conversione monetaria del prezzo della vendita oppure del «rate of interest» dovuto per la parte del prezzo della vendita non tempestivamente corrisposta. Per entrambi, infatti, è stato riconosciuto che la relativa disciplina debba essere determinata in virtù delle applicabili norme di diritto internazionale privato essendo stato unanimemente riscontrato che difettano al riguardo disposizioni specifiche o principi applicabili in virtù della normativa in esame. Ma non soltanto. Tale disciplina è stata anche concretamente individuata nella maggior parte dei casi secondo l'impiego di criteri di collegamento convergenti che hanno condotto la giurisprudenza a privilegiare la «law of the seller».

In tal senso, ad esempio, si è espressa una recente decisione olandese (Court of Appeals of Heitogenbosch, 2 gennaio 2007 n. C0500X427), che ha riconosciuto l'operatività delle norme applicabili in virtù delle disposizioni di diritto internazionale privato anche allo specifico fine di determinare se l'imputabilità dei pagamenti debba avvenire in funzione della loro più risalente anzianità di crediti relativi a vari rapporti riconducibili all'acquirente. Infatti, in occasione dell'impiego residuale del diritto internazionale privato con riguardo alla disciplina dei pagamenti, non si è esitato a confermare la rilevanza della «law of the seller» anche a quest'ultimo riguardo in virtù della normativa comunitaria relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Si conferma, così, che anche l'utilizzo del diritto internazionale privato, da un lato, è destinato a svolgere tale sua funzione entro precisi e condivisi limiti e, dall'altro, è idoneo a condurre a soluzioni concretamente convergenti nei vari ordinamenti, garantendo uniformità di disciplina sostanziale alla vendita internazionale anche per quegli aspetti per i quali ci si trovi in carenza di regole ad essi direttamente o indirettamente riconducibili.

NOTA BIBLIOGRAFICA

La particolare circostanza della redazione del presente lavoro giustifica la mancanza di specifici riferimenti bibliografici. Si ritiene comunque di menzionare i principali riferimenti bibliografici utilizzati per l'elaborazione del presente lavoro:

M.J. BONELL, *Commento all'art. 7 della Convenzione di Vienna*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 1989, p. 20 ss.; ID., *The Unidroit Principles of International Commercial Contracts and CISG -- Alternative or Complementary Instruments*, in *Uniform Law Review*, 1996, p. 26 ss.; ID. (ed.), *The Unidroit Principles in Practice. International Caselaw and Bibliography on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts*, 2nd ed., Irvington, New York, 2006; S.M. CARBONE, *L'ambito di applicazione ed i criteri interpretativi della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1980, p. 531 ss.; S.M. CARBONE, M. LOPEZ DE GONZALO, *Art. 1*, in M. BIANCA (coordinato da), *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Commentario*, Padova, 1992, p. 2 ss.; S.M. CARBONE, *Principi dei contratti internazionali e norme di origine internazionale (con particolare riguardo al diritto uniforme)*, in M.J. BONELL, F. BONELLI (ed.), *Contratti Commerciali Internazionali e Principi UNIDROIT*, Milano, 1997, p. 23 ss.; J. DEWEZ and others, *The duty to renegotiate an international sales contract under CISG in case of hardship and the use of the UNIDROIT Principles*, in *European review of private law*, 2011, p. 101 ss.; J. FELEMEGAS, *An International Approach to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law*, Cambridge, 2007; F. FERRARI, *Contrat de vente internationale. Applicabilité et applications de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises*, 2^{ème} éd., Bâle, 2005; ID., *Vendita internazionale di beni mobili*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca. Libro 4: Delle obbligazioni, Titolo III, capo I: Della vendita - supplemento legge 11 dicembre 1985 n. 765*, Bologna, 2006; ID. (ed.), *The CISG and its impact on national legal systems*, Munich, 2008; A.M. GARRO, *The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law: Some Comments on the Interplay Between the Principles and CISG*, in *Tulane Law Review*, 1995, p. 1149 ss.; M. GOMM-SANTOS, Q. SMITH, *Reviewing the history and application of Article 7 of the Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, in *Transnational dispute management*, 2011, vol. 8, n. 1; J.O. HONNOLD, H.M. FLECHTNER, *Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention*, 4th ed., The Hague, 2009; A.S. KOMAROV, *Internationality, Uniformity and Observance of Good Faith as Criteria in Interpretation of CISG: Some Remarks on Article 7(1)*, in *Celebrating the 25th anniversary of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of goods: articles presented March 15-18, 2005*, 2005, p. 75 ss.; A.M. MUSY, S. FERRERI, *La Vendita*, in R. SACCO (dir.) *Trattato di diritto civile*, Milano, 2006; P. SCHLECHTRIEM, I. SCHWENZER (eds.), *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, 3rd ed., Oxford, 2010; P. SCHLECHTRIEM, C. WITZ, *Convention de Vienne sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises*, Paris, 2008; I. SCHWENZER, *Force majeure and Hardship in International Sales Contracts*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 2009, p. 713 ss.; S.D. SLATER, *Overcome by Hardship: The Inapplicability of the UNIDROIT Principles' Hardship Provisions to CISG*, in *Florida Journal of International Law*, 1998, p. 231 ss.; C. WITZ, *Droit uniforme de la vente internationale de marchandises: panorama 2004*, in *Recueil Dalloz*, 2005, p. 2281 ss.

Le decisioni citate nel presente lavoro sono raccolte nel Case Law on Uncitral
Texts (CLOUT), consultabile all'indirizzo
http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html.